

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DELL'EDILIZIA

27 DICEMBRE 2006

INTEGRATIVO DEI C.C.N.L. 20 MAGGIO 2004 e 01 OTTOBRE 2004

Addì 27 dicembre 2006, in Sondrio

T R A

- ANCE SONDRIO di Confindustria Sondrio, rappresentata dal suo Presidente Dott. GianMaria Castelli, con la Delegazione composta dai Signori Dott. Maurizio Quadrio, Ing. Claudio Perlini, Ing. Pierangelo Mazza e dal Segretario Dott. Gianfilippo Colasanto;
- la Sezione Anaepa di Confartigianato Imprese di Sondrio, rappresentata dal suo Presidente Sig. Dario Vanotti, con la Delegazione composta dai Signori Geom. Bruno Zugnoni, Geom. Giorgio Mazza, Geom. Sandro Agosti e dal Segretario Dott.ssa Roberta Zironi;

E

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale Lavoratori ed Affini, rappresentata dai Signori Rag. Sergio Clari, Gianluca Callina e Conforti Guglielmo;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dai Signori Giovanni Spini, Loris Dal Molin e Giordano Iobizzi;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dai Signori Giocondo Cerri, Roberto Caruso e Giorgio Nana;

SI E' STIPULATO

il presente Contratto Integrativo che sostituisce il precedente sottoscritto il 26 maggio 2003 e che vale per tutte le Imprese che svolgono, in Provincia di Sondrio, le lavorazioni elencate nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 20 maggio 2004 per il settore industriale e 01 ottobre 2004 per il settore artigiano e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle Imprese stesse più volte menzionate.

Art. 1 - Sistema di informazione

Le parti contraenti, allo scopo di seguire nel comune interesse l'andamento produttivo del settore e, possibilmente, di favorirne lo sviluppo, si impegnano:

al rispetto degli adempimenti previsti, per lo stesso titolo, alla normativa aziendale;

ad adoperarsi fattivamente affinché il disposto contrattuale abbia a concretizzarsi anche mediante la ricerca di elementi idonei alla migliore valutazione della situazione del settore, reperibili presso gli Enti a gestione paritetica, ed in particolare presso la Cassa Edile, ovvero messi dai medesimi a disposizione delle Associazioni Territoriali su loro richiesta, con l'obiettivo di creare le condizioni ottimali in merito alla problematica occupazionale del settore;

a favorire contatti congiunti con le pubbliche stazioni appaltanti di al fine di acquisire dati e notizie per l'individuazione della strategia a difesa della occupazione e ad assicurare migliori opportunità e condizioni di lavoro per il settore.

Le parti, inoltre, qualora venga costituito, a livello regionale, un Osservatorio del Mercato del Lavoro nel settore delle costruzioni, si impegnano, se previsto, alla sua articolazione a livello territoriale.

Art. 2 - Osservatorio

Le parti sottoscritte, visto l'impegno tenuto in questi anni a favore del settore, consapevoli che questi risultati devono persistere anche per il futuro, intendono proseguire con reciproco impegno nella gestione dell'osservatorio, affermando l'importanza per il settore di avere un momento di confronto ed analisi supportato anche dai dati disponibili presso la Cassa Edile e di tutti gli enti territoriali d'interesse.

Per facilitarne l'azione l'Osservatorio potrà operare con il supporto di segreteria della Cassa Edile.

I relativi risultati potranno essere utilizzati per iniziative mirate alle aspettative della categoria, nonché per il reperimento di indicatori economici.

In particolare le parti individuano le seguenti tematiche di preminente interesse per il comparto:

Monitoraggio appalti pubblici

L'osservatorio si preoccuperà di monitorare gli appalti pubblici provinciali.

Le parti ritengono determinante per lo sviluppo del settore interagire con le stazioni appaltanti tutte al fine di poter sopperire agli attuali errori nella gestione dei bandi e delle gare d'appalto. Per questo l'Osservatorio si attiverà presso le stesse stazioni richiedendo la trasmissione di ogni bando di gara singolarmente emesso, i verbali di aggiudicazione e le comunicazioni inerenti subappalti ed affidamenti. L'Osservatorio potrà interloquire con le stazioni appaltanti per incentivare la diffusione e l'utilizzo del DURC in tutte le fasi di controllo a cui le stazioni stesse soggiacciono.

L'osservatorio terrà un archivio dei bandi e condurrà sugli stessi le analisi ritenute idonee per una miglior conoscenza dell'andamento del settore monitorando altresì i casi di lavoro irregolare, anche al fine di adottare politiche a sostegno del comparto.

Mercato del lavoro

Le Parti sottoscritte circa la costituzione di una Borsa Lavoro del settore delle costruzioni, vista la convenzione stipulata tra Formedil e Reg. Lombardia dell'ottobre 2005, inerente la promozione e l'utilizzo di Borsa Lavoro Lombardia da parte degli enti paritetici, concordano di affidare all'Osservatorio Cassa Edile il compito di attivarsi in tal senso con idonee iniziative a supporto operativo di imprese e lavoratori per favorire le assunzioni e le richieste di occupazione.

Lavoro irregolare

Le Parti nella convinzione che il "lavoro irregolare" costituisca motivo di sleale concorrenza nei confronti della generalità delle imprese che ottemperano alla disposizioni di legge, ribadiscono la validità delle azioni individuate sinora e culminate con la procedura del DURC e si impegnano alla tutela

della regolarità del mercato riservandosi appropriate iniziative per arginare eventuali situazioni di manifesta irregolarità che si riscontrassero presso i cantieri ubicati in provincia di Sondrio.

Art. 3 - ESFE

Le Parti, in considerazione dell'avvenuta costituzione di ESFE, ritengono opportuno mantenere la struttura operativa presso la locale Cassa Edile, affiancandola di volta in volta alla Segreteria del Comitato per meglio soddisfare le esigenze connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente in parola.

Pertanto, le parti sottoscritte convengono sull'opportunità di mantenere presso la Cassa Edile di Sondrio l'idoneo supporto logistico di competenza e riferimento riservato all'attività di ESFE, anche per la tenuta di documentazioni ed effetti vari non direttamente interessanti le funzioni della Segreteria. L'ESFE ha per scopo statutario la prevenzione degli infortuni e la formazione di settore, con la facoltà di promuovere ed adottare tutte le azioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi definiti e concordati.

L'ESFE, nel campo della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione e l'attuazione di iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore edile, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro, del settore. Pertanto le Parti sottoscritte concordano di implementare l'attività formativa di ESFE sulla scorta delle leggi regionali vigenti in materia di mercato del lavoro, prevedendo la gestione della formazione degli apprendisti del settore. Le parti verificheranno la possibilità e l'opportunità di procedere all'accreditamento regionale dell'ESFE, qualora necessario.

Per il funzionamento di ESFE è prevista la contribuzione pari allo 0,50% come già in atto e secondo le modalità di esazione precedentemente individuate.

Ad ESFE compete altresì l'attribuzione del gettito inerente la contribuzione per indumenti ed RLST - rispettivamente nei valori precedentemente determinati dell'1,05% e dello 0,23%.

ESFE renderà a bilancio in capitoli distinti ed opportunamente articolati, tutte e tre le predette entrate, nonché le relative uscite, dando altresì conto di tutte le riserve accantonate, modificando conseguentemente l'art. VI punto 10 del vigente accordo sugli RLST del 06.02.1998.

Le parti in considerazione del potenziamento degli RLST, individuando nell'esperienza maturata dagli stessi la valenza propedeutica al miglioramento ed alla diffusione della cultura della sicurezza, concordano che a far data dal 01.01.2008 verrà assunto in forza ad ESFE un terzo RLST.

Secondo necessità operative gli RLST potranno essere impiegati in attività interne od esterne anche a supporto dell'azione formativa di ESFE.

Le organizzazioni sindacali avranno cura di individuare con congruo preavviso di almeno un mese dalla data di assunzione, il terzo RLST che sarà individuato sulla base dei requisiti della competenza, affidabilità e professionalità.

La designazione sarà formalizzata con lettera a firma congiunta dei tre segretari territoriali delle OO.SS. dei lavoratori indirizzata alle rappresentanze datoriali territoriali e ad ESFE. Per quanto non previsto nel presente articolo si farà riferimento all'Accordo tra le parti del 06/02/98 ed alle leggi vigenti in materia.

Le risorse per il terzo RLST saranno attinte dall'attuale avanzo di gestione RLST fino alla scadenza del presente integrativo provinciale, successivamente con l'importo dello 0,05% da reperire secondo le modalità che individueranno le parti.

Art. 4 - Lavoro a cottimo e subappalti

Le Parti contraenti ribadiscono l'opportunità di richiamare le imprese ad una scrupolosa osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa contrattuale in vigore per il lavoro a cottimo e per i subappalti.

Le Associazioni datoriali si impegnano ad operare affinché, da parte delle imprese interessate, venga data regolare e tempestiva attuazione alle disposizioni previste dai CCNL richiamati.

Nell'allegato n° 1(a) e 1(b) che forma parte integrante del presente contratto, si riportano lo schema di dichiarazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al CCNL ed ai contratti integrativi locali, nonché lo schema di lettera che l'impresa appaltante o subappaltante deve inviare alla Cassa Edile e, per conoscenza, agli Istituti Previdenziali e Assicurativi e alle Sezioni Costruttori Edili nonché alla Rappresentanze Sindacali di cantiere o, in mancanza di queste, ai Sindacati competenti per il tramite delle sezioni dei Costruttori citate.

Le imprese provenienti da fuori Provincia, siano esse appaltatrici o subappaltatrici, sono tenute ad iscriversi alla Cassa Edile della Provincia di Sondrio gli operai assunti in loco o ivi trasferiti, per l'esecuzione di lavori sia pubblici che privati nel territorio cui si applicano le norme del presente contratto integrativo.

Art. 5 - Trasporti

A tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili operanti in provincia di Sondrio che per raggiungere il proprio cantiere di lavoro o il luogo di raccolta operai per il successivo trasferimento al posto di lavoro, sono costretti a percorrere più di 2 km dalla propria abitazione, viene riconosciuta, dal 01.01.2007, una indennità nella seguente misura:

- per distanze da 2 a 7 km: € 0,80 per ogni giornata lavorativa
- per distanze oltre i 7 km: € 0,55 giornalieri per ogni ulteriore fascia di 7 km

L'indennità su indicata, che va esclusa dal computo dei trattamenti economici relativi alle ferie, alla gratifica natalizia, ai riposi annui ed alle festività, non è dovuta nel caso l'impresa provveda con mezzi propri al trasporto degli operai.

Art. 6 - Mensa

L'impresa in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere, comunque nelle concorrenze come di seguito specificate.

Ove non si renda oggettivamente possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, indipendentemente dal numero degli operai presenti in cantiere, dall'abituale dimora degli stessi, dall'ubicazione della sede del cantiere, l'impresa concorrerà al costo complessivo del pasto caldo consumato presso strutture esterne nella misura massima di:

- € 12,00 al giorno a far data dal 01.01.2007
- € 13,00 al giorno a far data dal 01.01.2008
- € 14,00 al giorno a far data dal 01.01.2009

Solo ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto ai commi 1° e 2°, è corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa come di seguito definita :

- € 0,66 orari pari ad € 5,28 al giorno fino al 31.12.2007
- € 0,81 orari pari ad € 6,50 al giorno dal 01.01.2008
- € 0,88 orari pari ad € 7,00 al giorno dal 01.01.2009

Detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore riconosciuti a livello di singola azienda e/o cantiere.

Art. 7 - Trasferta

All'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello d'assunzione, compete una indennità di trasferta, nella seguente misura:

FASCIA	dal 01.01.2007	dal 01.01.2008	dal 01.01.2009
10 / 18 km	3 %	3 %	4 %
19 / 40 km	6 %	7 %	8 %
41 / 80 km	10%	11%	12%
da 81 km	13%	14%	15%

Per distanze superiori a 120 km le Imprese si impegnano a reperire adeguata sistemazione in loco, nell'ipotesi che ciò non fosse possibile, si individueranno idonee soluzioni a livello aziendale.

Le distanze vengono misurate dal Palazzo Municipale del Comune di assunzione.

All'operaio spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, salvo che l'impresa datrice di lavoro provveda al trasporto con propri automezzi.

Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore riconosciuti a livello di singola impresa e/o cantiere.

Le parti si impegnano ad individuare soluzioni alternative, per l'applicazione della trasferta, atte a soddisfare particolari esigenze produttive.

La indennità di cui al 1° comma del presente articolo, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui ai CCNL di riferimento, non è dovuta nel caso l'operaio venga favorito dall'avvicinamento alla sua abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio, da intendersi attuato nel caso in cui ci sia un avvicinamento al cantiere, situato nel raggio di 10 km .

Le maggiori indennità previste per l'uno e l'altro titolo (indennità di trasferta e indennità di alta montagna) non vengono cumulate, ma la maggiore assorbe la minore.

Le parti convengono di erogare al lavoratore addetto alla conduzione dell'automezzo adibito al trasporto di operai per e dal cantiere una maggiorazione della indennità di trasferta, di cui al presente articolo, come segue:

a decorrere dal 01.01.2007:

- per distanze da 4 a 10 km € 6,49 giornalieri
- per distanze da 11 a 20 km € 12,20 giornalieri
- per distanze da 21 a 30 km € 14,78 giornalieri
- per distanze da 31 a 40 km € 17,47 giornalieri
- per distanze oltre i 41 km € 23,00 giornalieri

Si richiama la previsione dell'Art. 31 CCNL 20.05.2004 circa gli obblighi e le responsabilità nella condotta degli automezzi aziendali affidati agli autisti.

Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore in atto nelle singole imprese e/o cantieri.

Tali indennità verranno rideterminate, con separato accordo sottoscritto dalle parti firmatarie, in occasione del rinnovo del prossimo CCNL.

Art. 8 - Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui ai richiamati CCNL (per i capi squadra, quindi anche sulla speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico), per tutte le ore di lavoro normale contrattualmente definite a livello nazionale, effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui agli artt. previsti dai relativi CCNL.

La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie; per il 10,00% alla gratifica natalizia.

La stessa percentuale va computata anche durante le assenze dal lavoro per malattia - nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità - da computarsi come sopra precisato e sull'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza, ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro contrattuale in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Detta percentuale è ridotta al 6,97%, durante le assenze dal lavoro per infortunio e malattia professionale - nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità - da computarsi come sopra precisato e sull'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza, ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro contrattuale in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo i criteri convenzionali stabiliti dalle Associazioni Nazionali stipulanti il Protocollo 22 Settembre 1983 e dalle sottoscritte parti contraenti con l'accordo del 18.10.1983, nelle percentuali, rispettivamente, del 14,20% (lavoro, festività e malattia) e del 5,46% (infortunio e malattia professionale).

Gli importi delle suddette percentuali vanno accantonati presso la Cassa Edile con versamenti mensili entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono.

Alle Imprese che non versassero nei termini verranno applicati gli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva, oltre al rilascio di un DURC negativo.

Le imprese trasmetteranno telematicamente alla Cassa Edile l'elenco mensile di tutti i lavoratori dipendenti con le retribuzioni corrisposte nel mese, compilato secondo le modalità stabilite dalla Cassa stessa, entro il 25 del mese successivo a quello cui si riferisce.

Per ogni elenco che pervenga oltre al termine verrà applicata una multa pari a Euro 77,47 dal 1° aprile 1998.

Il pagamento degli importi accantonati per ferie, gratifica natalizia verrà effettuato dalla Cassa Edile direttamente agli operai interessati a mezzo assegno circolare o altro strumento idoneo, entro il 5 agosto per il periodo 1° ottobre - 31 Marzo ed entro il 20 Dicembre per il periodo 1° Aprile - 30 Settembre.

Non sono ammessi i pagamenti diretti di importi parziali o totali dalle imprese agli operai, salvo casi eccezionali e per i singoli lavoratori, previo specifico accordo con la Cassa Edile.

Art. 9 - Lavori speciali disagiati - Lavori in galleria

Le indennità per i lavori speciali disagiati sono quelle previste dai vigenti articoli dei richiamati CCNL, fatta eccezione per i lavori in galleria per le quali concordano le seguenti maggiorazioni da corrispondere al personale addottovi:

- a) fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e disagio 46,00%;
- b) lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; lavori per opere sussidiarie; carico e trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, avanzamento e sistemazione 26,00%;
- c) riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18,00%.

Le predette percentuali debbono essere computate sugli elementi della retribuzione di cui agli specifici articoli dei CCNL richiamati.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenze superiori al 60%; galleria di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le Parti direttamente interessate possono

promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.

Art. 10 - Lavori in alta montagna

Con riferimento agli specifici articoli dei CCNL richiamati in premessa, l'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

- da 1300 m. a 1600 m. s.l.m. 8%
- da 1600 m. a 1900 m. s.l.m. 18%
- oltre i 1900 m. s.l.m. 28%

La predetta indennità va calcolata sugli elementi della retribuzione individuati dai relativi articoli dei CCNL richiamati, e non compete agli operai che lavorano nel comune che costituisce la loro abituale dimora, semprechè non siano costretti a risalire oltre 200 metri di dislivello per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

Art. 11 - Ferie

In attuazione degli articoli dei CCNL relativi all'istituto, le Parti concordano la concessione ai lavoratori, previa informativa di almeno 20 gg., di un periodo di ferie collettive di almeno due settimane continuative, di norma, nel periodo da Giugno a Settembre.

L'azienda compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, valuterà l'opportunità di concedere al lavoratore, su specifica richiesta dello stesso, la possibilità di fruire nell'arco temporale invernale di periodi continuativi di durata adeguata, utilizzando se necessario anche i riposi annui maturati alla data della richiesta.

Art. 12 - Orario di lavoro

Viene fatto salvo quanto disposto dai richiamati CCNL in materia.

L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno ed è ripartito su 5 gg. per settimana, di norma dal lunedì al venerdì.

Il predetto orario è uguale per tutti i lavoratori addetti al cantiere, semprechè non ostino motivi di ordine tecnico organizzativo.

Sono fatte salve le facoltà di effettuare, in determinati periodi dell'anno, il superamento dell'orario settimanale di lavoro.

Agli operai che eseguono un orario superiore alle 40 ore settimanali verranno corrisposte le maggiorazioni retributive previste dai rispettivi CCNL.

Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie, ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni, l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione individuati dai CCNL richiamati in premessa.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia vale quanto disposto dai richiamati CCNL.

Per quanto si riferisce alla materia dei recuperi vale quanto disposto dai richiamati CCNL.

Per la regolamentazione dei riposi annui le Parti concordano di dare pratica applicazione alla norme contenute nei richiamati CCNL.

Art. 13 - Cassa Edile

Le parti a far data dal 01.01.2007, fatte salve le altre voci di contribuzione in atto, concordano di ridurre la contribuzione Cassa Edile a carico delle imprese dal 10,417% al 9,667% secondo le seguenti modalità:

APEO dal 5,00% al 4,40% a carico impresa
PREVEDI dal 0,30% al 0,15% a carico impresa

Le percentuali suddette vanno calcolate sugli elementi della retribuzione secondo quanto disposto dai richiamati CCNL e vengono esatte dalla Cassa Edile.

Le quote a carico dell'operaio sono trattenute dall'impresa all'atto del pagamento della retribuzione, con la relativa registrazione sul libro paga e sulla busta paga.

Le prestazioni della Cassa Edile sono quelle contrattualizzate dagli organi competenti i quali provvederanno ad informare sia le imprese che gli operai anche attraverso il predetto Ente.

Solo a favore delle Imprese in regola con i versamenti, verrà inoltre concessa una ulteriore riduzione pari allo 0,25% della contribuzione, erogata dalla Cassa Edile ogni semestre a consuntivo ed a titolo di premialità, da stornare sulle successive quote che le imprese dovranno pagare. Detta riduzione, realizzata sulla scorta delle economie di gestione presenti e future, soggiace ad una verifica biennale.

Le Parti, con successiva individuazione del budget massimo ed apposita regolamentazione, da predisporre entro il 28.02.2007, relativa ad ogni singola prestazione sottoindicata, con il presente accordo, convengono che:

- PREMIO DI FEDELTA' AL SETTORE E/O ALL'IMPRESA le parti demandano ad una apposita commissione la verifica della riformulazione del premio compatibilmente alle risorse disponibili.
- CARENZA MALATTIA SPERIMENTALE, le parti a parziale modifica della provvidenza attuale inerente le malattie brevi da 1 a 7 giorni, per i tre giorni di carenza, decidono che a far data dal 01.01.2007, verrà previsto il pagamento di 5 eventi annui nella misura del 70%, con verifica biennale.
- ASSISTENZE PER OCCHIALI, PROTESI ODONTOIATRICHE, CURE TERMALI, le parti concordano che a far data dal 1.1.2007 le prestazioni per protesi oculistiche, protesi odontoiatriche e cure termali diventano un'unica prestazione nell'ambito dell'attuale regolamentazione vigente. Nell'ambito delle unificate prestazioni, le parti concordano di farvi rientrare anche le cure dentarie. L'attuale budget complessivo delle assistenze sopra citate, sarà incrementato dello 0,25% dell'imponibile contributivo, con le economie delle assistenze appositamente individuate dalle parti firmatarie, con assoggettamento a verifica biennale.

Art. 14 - Anzianità professionale edile ordinaria

Ferme le modalità di calcolo, ed in conformità secondo quanto disposto dai richiamati CCNL, il contributo relativo all'anzianità professionale edile ordinaria è definito, a far data dal 01.01.2007, nella misura del 4,40%.

Nota a verbale

Le sottoscritte Organizzazioni, in considerazione delle particolari disagiate condizioni in cui i lavoratori dell'edilizia, data la struttura orografica della Provincia di Sondrio, sono costretti a prestare prevalentemente la loro opera, trattandosi di lavoro eseguito in cantieri di alta montagna, auspicano vivamente che le Associazioni Nazionali stipulanti i CCNL di riferimento, addivengano al più presto alla determinazione di computare una quota parte delle ore di lavoro coperte dalla cassa integrazione guadagni nel monte ore previste per il raggiungimento del limite delle 2100 ore necessarie per il godimento del beneficio dell'anzianità professionale edile.

Le Parti sottoscritte non escludono che in caso di prolungato silenzio da parte delle competenti Associazioni Nazionali su questa importante materia si addivenga localmente al raggiungimento di una intesa che accolga il principio dalle medesime Organizzazioni Territoriali proposto.

Art. 15 - PREVEDI

Preso atto del fondo di mutualizzazione destinato al Prevedi costituito presso la Cassa Edile di Sondrio, le parti concordano che con decorrenza 1° gennaio 2007, per il finanziamento posto a carico delle imprese, si provvederà mediante apposito contributo fissato nella misura dello 0,15%.

Le parti si incontreranno entro il 30 Luglio 2007 per valutare sia la rispondenza della percentuale posta a carico delle imprese alle effettive esigenze del Fondo, sia la valutazione della destinazione delle risorse accumulate per il fondo APES.

Art. 16 - Verifica annuale

Le parti in virtù della nuova redistribuzione delle percentuali di versamento e delle nuove disposizioni in merito ad assistenze e prestazioni si impegnano ad incontrarsi entro 30 gg dall'approvazione del bilancio Cassa Edile, per valutarne l'andamento e la gestione delle risorse.

Art. 17 - Ex Indennità territoriale di settore

Le parti concordano che dal 1° novembre 2007 l'indennità territoriale di settore, come previsto dagli accordi nazionali di rinnovo della parte economica CCNL datati 23 marzo 2006 e 05 luglio 2006 rispettivamente per parte industriale e per parte artigiana, ingloba l'EET in atto e pertanto gli importi orari dell'ITS sono di seguito determinati:

Contratto Industria

- operaio di 4° livello € 1,29731
- operaio specializzato € 1,20250
- operaio qualificato € 1,08648
- operaio comune € 0,93944

Contratto Artigiano

- operaio di 4° livello € 1,31142
- operaio specializzato € 1,21996
- operaio qualificato € 1,09216
- operaio comune € 0,95553

Per operai discontinui (Art. 6) Allegato A lett. b e c. vedasi tabella allegata.

Art. 18 - Elemento economico territoriale

In applicazione dei vigenti CCNL le Parti confermano il mantenimento dell'istituto dell'Elemento Economico Territoriale di seguito denominato EET.

L'indicatore che viene individuato dalle Parti è quello della produttività correlato all'andamento del settore edile e dei suoi risultati anche sul piano della qualità e competitività in riferimento al territorio della provincia di Sondrio.

Per la relativa valutazione saranno utilizzati anche i dati ove disponibili dell'Osservatorio territoriale.

La produttività agli effetti del presente accordo è rappresentata dal rapporto fra le ore lavorate, denunciate dalle imprese iscritte alla Cassa edile di Sondrio e le ore lavorabili, intendendosi queste

ultime individuate nel cumulo fra le ore lavorate e le ore non lavorate per CIG, malattia, infortunio, pure denunciate alla Cassa Edile.

I periodi da prendere in considerazione per la liquidazione dell'EET sono costituiti dall'annata Cassa Edile che notoriamente va dal 1° Ottobre al 30 Settembre.

Nell'ambito di vigenza del presente accordo, si farà riferimento alla media dell'annata in corso e di quella immediatamente precedente, con l'avvertenza che dal 1° Ottobre dell'annata in corso decorrerà la variazione o la conferma del quantum dell'EET, salvo diversa pattuizione delle parti.

Tanto premesso, le Parti convengono di definire l'ammontare dell'EET come segue :

- a) se l'incidenza delle ore lavorate sulle ore lavorabili, riferita alla media delle predette ultime due annate Cassa Edile, sarà inferiore al 78%, agli operai ed agli impiegati nulla verrà riconosciuto a titolo di EET;
- b) se l'incidenza delle ore lavorate sulle ore lavorabili, riferita alla media delle predette ultime due annate Cassa Edile, sarà superiore al 78%, l'EET, calcolato con riferimento alla paga base in vigore individuata dai rispettivi CCNL richiamati, competerà nella misura del 3% fino al 31.08.2007 e per il 7% con decorrenza dal 01.09.2007.

L'EET verrà liquidato mensilmente, con riferimento alla paga base come precedentemente individuata, con una quota in acconto pari al 3% fino al 31.08.2007 e al 7% dal 01.09.2007 in poi, fino alla scadenza del presente accordo mentre il saldo eventualmente spettante, da calcolare sulle ore prestate nell'annata di riferimento fino alla data del 30 settembre, verrà riconosciuto in soluzione unica, dopo che le Parti sottoscritte avranno accertato, verbalizzandola, in occasione di apposito incontro da tenersi non appena saranno disponibili i dati necessari, la circostanza della sussistenza dei requisiti che danno diritto di percepirlo.

Nel corso del predetto incontro, le Parti valuteranno altresì l'andamento del settore in provincia di Sondrio ed i suoi risultati al fine di disporre di un utile riferimento per la corretta determinazione dell'EET, anche tenendo conto dei dati forniti dall'Osservatorio Territoriale ove disponibili.

Nel caso in cui venisse accertata la non sussistenza del diritto all'EET, le parti assumeranno le necessarie decisioni.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore verrà fatto salvo l'EET nelle misure previste dal punto b) che precede.

Sul predetto saldo dovranno essere conteggiate e versate le contribuzioni a carico delle imprese e degli operai riscosse dalla Cassa Edile, ad esclusione del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia.

Per quanto riguarda l'incidenza dell'EET sui vari istituti contrattuali e la base di calcolo della relativa percentuale, valgono le disposizioni dei vigenti CCNL, più in particolare la base di calcolo dell'EET sarà il minimo di paga e di stipendio.

Ai lavoratori assunti nel corso dell'annata di riferimento, il saldo dell'EET sarà corrisposto pro-quota, in relazione alle ore prestate nell'annata di riferimento fino alla data del 30 settembre.

Poiché l'EET rientra nella tipologia dei premi di cui all'Art. 2 della L. n°135/1997, la quale dispone, in parallelo, il diritto per le imprese alla cosiddetta decontribuzione, le Parti sottoscritte s'impegnano, nel caso Organi istituzionalmente competenti non riconoscessero la decontribuzione in riferimento all'EET di cui al presente accordo, a procedere alla rideterminazione, con effetto immediato, assumendo le conseguenti decisioni.

Nel caso in cui fatti o motivi eccezionali dovessero provocare anomale, sensibili variazioni ai dati che costituiscono la base di calcolo dell'EET riferito alla produttività con conseguenti ricadute sul diritto di percepirlo oppure di non corrisponderlo e/o sull'entità del medesimo, le Parti sottoscritte s'incontreranno per una valutazione di quanto sopra, tesa ad individuare eventuali rimedi atti a riequilibrare, in riferimento all'annata interessata, la predetta base di calcolo, il relativo ammontare dell'EET oppure a sancire la non spettanza dello stesso.

Art. 19 - Indumenti di lavoro

Le Parti sottoscritte convengono sulla necessità della dotazione degli indumenti da lavoro alle maestranze operaie.

Al riguardo, le Parti decidono di mantenere il contributo in atto, pari all'1,05% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui ai vigenti CCNL.

Alla esazione del predetto contributo provvederà la Cassa Edile di Sondrio che dal 01 gennaio 2007 lo riverserà ad ESFE, come previsto dal precedente Art. 3.

Le parti sottoscritte redigeranno apposito regolamento per la fornitura e la dotazione degli indumenti da lavoro agli operai che dovrà necessariamente prevedere che:

- l'ESFE provvederà all'acquisto ed alla fornitura a tutti gli operai iscritti e dipendenti da imprese in regola con il versamento delle contribuzioni a favore della Cassa Edile, di due tute e due paia di scarpe antinfortunistiche su base annua, mentre per i neoassunti provvederà all'acquisto ed alla fornitura del kit attualmente in uso;
- la fornitura dei predetti indumenti da lavoro solleva le singole imprese dal parallelo obbligo previsto dalla legge, fino a concorrenza del relativo quantitativo, fermo restando il reintegro a cura delle predette imprese in caso di anticipata usura o di inadeguatezza degli stessi;
- i singoli lavoratori sono obbligati ad utilizzare durante il lavoro a rischio gli indumenti di cui trattasi;
- la Cassa Edile, o l'ESFE, stipulerà una convenzione con una ditta produttrice di caschi antinfortunistici e guanti da lavoro, al fine di offrire condizioni particolarmente vantaggiose per l'acquisto da parte delle imprese dei predetti dispositivi di protezione individuale;
- la Cassa edile, o l'ESFE, comunicherà, di volta in volta, alle imprese i nominativi dei lavoratori a cui sono stati forniti i predetti indumenti di lavoro.

Art. 20 - Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale

Le quote territoriali di adesione contrattuale a carico dell'impresa e dell'operaio vengono stabilite nella seguente misura:

- 0,615% a carico del datore di lavoro come in atto;
- 0,740% a carico dei lavoratori a far data dal 01.01.2007

le predette quote debbono calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui alle previsioni dei vigenti CCNL.

All'esazione del predetto contributo provvede la Cassa edile di Sondrio.

La quota dello 0,740% a carico dell'operaio viene trattenuta dall'impresa all'atto della corresponsione della retribuzione.

Il gettito complessivo delle quote territoriali di adesione contrattuale è ripartito secondo l'ammontare delle rispettive percentuali di cui sopra, una parte di spettanza di ANCE Sondrio di Confindustria Sondrio e della Sezione ANAEP A dell'Unione Artigiani - Confartigianato Imprese della Provincia di Sondrio secondo gli accordi intercorsi fra le medesime e l'altra da attribuire, cumulativamente, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che provvederanno al successivo riparto fra di loro.

E' facoltà degli operai cedere alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, a mezzo apposite deleghe rilasciate dai medesimi alla Cassa Edile, un importo, che sarà successivamente stabilito, da stornarsi dagli accantonamenti effettuati a loro favore presso la nominata Cassa edile, all'atto del pagamento agli aventi diritto della percentuale di cui all'art. 8 del presente contratto.

Resta confermata l'aliquota dello 0,222% paritetico (in totale 0,444%) a titolo di quote nazionali di adesione contrattuale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui ai vigenti CCNL.

L'importo delle quote nazionali di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

All'esazione del predetto contributo provvede la Cassa Edile di assistenza di Sondrio.

La Cassa Edile provvede a rimettere direttamente all'ANCE e alle Federazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti il CCNL di riferimento gli importi di rispettiva competenza.

Gli importi delle quote previste dal presente articolo trattenuti agli operai verranno registrati a libro paga e devono risultare sulla busta paga.

Le parti si danno atto che la disciplina del presente articolo costituisce piena ed integrale attuazione dell'art. 26 L. n°300/1970.

Art. 21 - Impiegati - Premio di produzione

Le parti concordano che dal 1° novembre 2007 il Premio di Produzione, come previsto dagli accordi nazionali di rinnovo della parte economica CCNL datati 23 marzo 2006 e 05 luglio 2006 rispettivamente come già richiamati, ingloba l'EET in atto e pertanto gli importi mensili sono di seguito determinati:

Contratto Industria

- impiegato di 7° livello - Quadro	€ 322,72
- impiegato di 6° livello	€ 296,23
- Impiegato di 5° livello	€ 246,17
- Impiegato di 4° livello	€ 222,95
- Impiegato di 3° livello	€ 204,63
- Impiegato di 2° livello	€ 184,42
- Impiegato di 1° livello	€ 158,74

Contratto Artigiano

- impiegato di 7° livello - Quadro	€ 323,78
- impiegato di 6° livello	€ 292,78
- Impiegato di 5° livello	€ 243,27
- Impiegato di 4° livello	€ 219,36
- Impiegato di 3° livello	€ 202,05
- Impiegato di 2° livello	€ 180,36
- Impiegato di 1° livello	€ 157,22

Art. 22 - Impiegati - elemento economico territoriale

Le parti richiamano integralmente le norme contenute nell'art. 18 "Elemento Economico Territoriale" del presente accordo.

Art. 23 - Impiegati trasporti

A tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese edili operanti in provincia di Sondrio che, per raggiungere il proprio posto di lavoro, sono costretti a percorrere più di 2 Km, dalla propria abitazione, viene riconosciuta, dal 01.01.2007, una indennità nella seguente misura:

- per distanze da 2 a 7 Km: € 0,80 per ogni giornata lavorativa
- per distanze oltre i 7 Km: € 0,55 giornalieri per ogni ulteriore fascia di 7 chilometri.

La medesima non è dovuta nel caso che l'impresa provveda con i propri mezzi al trasporto degli impiegati.

Art. 24 - Impiegati mensa

A tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese edili operanti in Provincia di Sondrio viene riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa così determinata:

- € 5,28 giornalieri fino al 31 dicembre 2007,
- € 6,50 giornalieri a decorrere dal 1° gennaio 2008,

- € 7,00 giornalieri a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Previo accordo tra datore e lavoratore, l'indennità sostitutiva di mensa nelle misure di cui sopra, potrà essere sostituita con ticket mensa.

Detta indennità non va corrisposta agli impiegati che, per essere comandati in trasferta dalla propria impresa, beneficiano del trattamento previsto dai CCNL in riferimento agli articoli relativi alla trasferta.

Art. 25 - Validità, durata e deposito contratto

Il presente contratto entra in vigore il 1° novembre 2006 e avrà durata fino al 31 dicembre 2009.

Il medesimo sarà depositato come previsto dalle vigenti leggi.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE SONDRIO
di Confindustria di Sondrio

SEZIONE ANAEPA
di Confartigianato Imprese Sondrio

FeNEAL - UIL

FILCA - CISL

FILLEA - CGIL